



17.11.2014

QUESITO:

Esercizio di vicinato; superficie d'esercizio in ordine alla popolazione residente.

Il nostro Comune al momento dell'ultimo censimento risultava essere di circa 9000 abitanti mentre ad ora abbiamo superato i 10.000.

Ora devo applicare la disciplina relativa ai comuni inferiori o superiori ai 10.000 abitanti?

Conseguentemente l'esercizio di vicinato può arrivare fino ai 150 mq? o 250 mq?

RISPOSTA:

Prima di assumere decisioni in ordine alla procedura da seguire, si deve chiedere al Responsabile dell'ufficio anagrafe un'attestazione che certifichi il numero dei residenti nel comune alla data della richiesta.

Avuta la nota che certifica l'esatto numero dei residenti, di conseguenza, dovete rilasciare autorizzazione o, meglio, ricevere la SCIA per apertura di esercizio di vicinato secondo la normativa vigente:

- esercizi di vicinato con superficie fino a mq 150 per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti;

- con superficie fino a mq 250 per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Ricordo, infatti, che la legge Regione Campania 1/2014, art. 3, comma 1, lett. v), modificata dall'art. 12 della legge Regione Campania 10/2014, comma 1, lett. a), in ordine alle superfici per gli esercizi di vicinato, rinvia al D. Lgs. 114/98, art. 4, comma 1, lett. d), che stabilisce “per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con **popolazione residente** inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con **popolazione residente** superiore a 10.000 abitanti”.

Tale disposizione, come è evidente, si riferisce alla “popolazione residente” in un comune e non al numero dei cittadini residenti al momento dell'ultimo censimento effettuato.

Tanto premesso, si ritiene che, nel caso esposto, gli esercizi di vicinato potranno essere avviati con una superficie fino a mq. 250.

C. te Michele Pezzullo